

## **DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28 DICEMBRE 2022**

### **Oggetto: Revisione periodica delle partecipate.**

Il Presidente cede la parola al Segretario Generale, Dott. Triggiani.

Il D.Lgs n. 175/2006 — Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23/09/2016, prevede all'art. 20 che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente con provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione.

La Giunta è quindi chiamata ad effettuare la suddetta analisi verificando, in primo luogo, la sussistenza del presupposto per il mantenimento delle singole partecipazioni ovvero la loro necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Oltre a tale verifica, Unioncamere Puglia deve valutare che le attività di ogni singola società partecipata rientrino in una delle tipologie individuate dal comma 2 dell'articolo 4, e più specificamente:

- produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

E' inoltre necessario verificare il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 in quanto non possono essere ammesse:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000,00;
- partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione.

Il Segretario Generale ricorda che Unioncamere Puglia, con delibera di Giunta n. 03 del 19 gennaio 2022, aveva proceduto alla revisione straordinaria delle partecipate detenute alla data del 31/12/2020, con le seguenti risultanze:

- 1) Sistema Camerale Servizi Srl: partecipazione confermata;
- 2) Borsa Merci Telematica Italiana Scpa: partecipazione confermata;
- 3) Puglia Lavoro e Comunicazione Scarl: società in liquidazione;
- 4) Retecamere Scarl: società in liquidazione.

Inoltre, con provvedimento di Giunta n. 28 del 29 luglio 2021., è stata deliberata l'acquisizione di una quota di € 100,00 di capitale sociale di Uniontrasporti Scarl per un valore pari allo 0,0003% del capitale sociale della stessa, considerato che la stessa società svolge servizi utili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

E' necessario, pertanto, procedere all'aggiornamento della situazione delle partecipate detenute alla data del 31/12/2021, ai sensi di quanto previsto nel citato Decreto Legislativo 175/2016 s.m.i, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle società confermate e lo stato delle operazioni di dismissione.

Al termine dell'analisi è stato predisposto il documento "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni" detenute da Unioncamere Puglia, allegato al presente provvedimento, che riepiloga per singola società le scelte da adottare e le relative puntuali motivazioni.

## **LA GIUNTA**

- udito il riferimento del Segretario Generale;
- vista la Legge 190/2015;
- vista la delibera di Giunta n. 3 del 19/01/2022;
- visto il provvedimento di Giunta n. 28 del 29 luglio 2021, con cui è stata deliberata l'acquisizione di una quota di € 100,00 di capitale sociale di Uniontrasporti Scarl per un valore pari allo 0,0003% del capitale sociale della stessa, considerato che la stessa società svolge servizi utili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017;
- ritenuto necessario procedere, pertanto, ad una nuova analisi e verifica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2021, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle società confermate e lo stato delle operazioni di dismissione;
- considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle partecipazioni, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell'Ente secondo le direttive del Segretario Generale;
- visto lo Statuto di Unioncamere Puglia;
- vista la proposta di documento "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Unioncamere Puglia" al 31/12/2021 predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;
- con il voto favorevole di tutti i presenti.

## **DELIBERA**

1. di considerare la premessa in narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento, da intendersi qui integralmente riportata;
2. di approvare l'allegato documento "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Unioncamere Puglia" al 31/12/2021 predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, che costituisce parte

integrante della presente deliberazione;

3. di dare mandato al Segretario Generale per l' esecuzione del presente provvedimento in attuazione della normativa sopra richiamata;
4. di trasmettere la presente deliberazione:
  - alla Corte dei Conti della Regione Puglia e alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 3 del citato art. 20;
  - al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs 175/2016.